



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"**

**Misura 413 "Qualità della vita e diversificazione"
Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali"
Intervento 1 "Realizzazione di tre centri di interpretazione"**

BANDO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E/O QUALIFICAZIONE DI TRE CENTRI DI INTERPRETAZIONE

Approvato dal consiglio di amministrazione del GAL con Deliberazione n. 2 del 28 marzo 2012

Maniago, 28 marzo 2012

Il Presidente
Franco Protti

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 - Area di intervento	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari	5
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	5
Art. 6 - Interventi finanziabili	5
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili	6
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.....	6
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	8
Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili.....	8
Art. 10 - Tipologia e intensità dell’aiuto.....	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO.....	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni	10
Art. 13 – Concessione del contributo.....	10
Art. 14 - Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento).....	10
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi	11
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.....	11
Art. 17 – Varianti	13
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	13
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	13
Art. 19 – Controlli	15
CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL’AIUTO.....	15

Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto	15
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento	15
CAPO VII – NORME FINALI	16
Art. 22 – Controversie	16
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative	16
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	16
Art. 25 – Informazioni	17
Elenco allegati.....	17

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 "Qualità della vita e diversificazione" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", con riferimento all'Intervento 1 "Realizzazione di tre centri di interpretazione", previsto dal Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere l'attuazione di tre progetti finalizzati a realizzare, valorizzare, allestire e/o qualificare tre centri di interpretazione tematici nell'ambito dell'Ecomuseo regionale Lis Aganis, nell'ambito di interventi volti a:
 - a) valorizzare, qualificare ed allestire in forma innovativa, 3 edifici dalle spiccate valenze storiche e/o culturali, da adibire a luoghi di prima informazione e punti di riferimento turistico sul territorio, facendo anche ricorso a dotazioni strumentali che garantiscano adeguati standard tecnologici e gestionali;
 - b) strutturare i 3 edifici quali luoghi di incontro, centri espositivi e di documentazione sui tre temi dell'Ecomuseo regionale Lis Aganis (acqua, sassi e mestieri), anche a supporto dell'offerta culturale da destinare alle comunità locali;
 - c) migliorare i percorsi tematici che si sviluppano sul territorio Leader a partire dai 3 centri di interpretazione, anche attraverso la realizzazione di apposita segnaletica, materiali informativi, nonché la calendarizzazione di micro eventi tematici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Ecomuseo: L'Ecomuseo e' una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali (L.R. 10/2006);
 - b) Centro di interpretazione: punto di riferimento sul territorio che svolge la funzione di cellula ecomuseale. Spazio fisico in cui vengono attivati processi e favorite le relazioni tra la comunità e il patrimonio culturale locale. Luogo di prima informazione, di documentazione ed incontro; sede per mostre temporanee e attività laboratoriale. Intorno al centro di interpretazione ruotano le attività di conoscenza e tutela attiva del patrimonio, promosse dall'Ecomuseo Lis Aganis e dai suoi soci;
 - c) Percorsi tematici: fare riferimento ai tre percorsi tematici individuati dall'ecomuseo sui temi: acqua, sassi e mestieri;
 - d) Creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture: interventi edilizi compresi nelle definizioni di "nuova costruzione", "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", "edilizia libera" di cui all'art. 4 della L.R. 11.11.2009, n. 19.

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
 - a) Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
 - b) Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per la realizzazione dei tre centri di interpretazione sono esclusivamente gli Enti locali dell'area di cui al precedente articolo 3.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali :
 - a.1) legittimazione del proponente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando.
 - b) generali :
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3) destinazione dei beni oggetto di contributo ad attività di interesse collettivo e pubblica fruibilità;
 - b.4) disponibilità dei beni oggetto di intervento. La disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale o da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti, e deve sussistere all'atto della presentazione della domanda e permanere ininterrottamente in capo al medesimo soggetto, a decorrere dalla decisione individuale di finanziamento, per la durata di 5 anni.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;
 - c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
 - a) alla valorizzazione, qualificazione ed allestimento in forma innovativa, di 3 edifici dalle spiccate valenze storiche e/o culturali, da adibire a luoghi di prima informazione e punti di riferimento turistico sul territorio, facendo anche ricorso a dotazioni strumentali che garantiscano adeguati standard tecnologici e gestionali;
 - b) all'organizzazione dei 3 edifici quali luoghi di incontro, centri espositivi e di documentazione sui tre temi dell'Ecomuseo regionale Lis Aganis (acqua, sassi e mestieri), anche a supporto dell'offerta culturale da destinare alle comunità locali;
 - c) miglioramento dei percorsi tematici che si sviluppano sul territorio Leader a partire dai 3 centri di interpretazione, anche attraverso la realizzazione di apposita segnaletica, materiali informativi, nonché la calendarizzazione di micro eventi tematici.
2. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) il limite massimo di spesa ammissibile di euro 130.000,00;
 - b) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7;
 - c) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
3. Verrà finanziato un solo intervento per ogni tema (acqua, sassi, mestieri) e non più di uno per ogni singola area montana di riferimento: pedemontana del Livenza (Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo), Meduna-Cellina (Andreis, Arba, Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,

Maniago, Montereale e Vajont); Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina Castelnuovo, Clauzetto, Meduno, Pinzano, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vito d'Asio).

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture (nel limite di 100.000,00 euro);
 - b) acquisto di attrezzature e arredi;
 - c) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale, nonché degli eventi che vi trovano ospitalità;
 - d) noleggio di strutture e attrezzature per l'organizzazione di eventi promozionali;
 - e) acquisizione di servizi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
 - f) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa e culturale;
 - g) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (CE) n.1974/2006;
2. Non sono ammissibili:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - c) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - d) acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software) se dedicato esclusivamente all'attività amministrativa;
 - e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati alla realizzazione dei tre centri di interpretazione.
4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dell'effetto incentivante così come definito all'articolo 34 del Regolamento generale approvato con D.P.Reg.n.040/Pres. del 2011.
5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
6. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Beneficiario socio dell'Ecomuseo:	Iscrizione in qualità di socio all'Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane dall'anno di fondazione	5
	Iscrizione in qualità di socio all'Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane da oltre 2 anni prima della data della presentazione della	2

	domanda	
	Iscrizione in qualità di socio all'Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane da oltre 1 anno prima della data della presentazione della domanda	1
Grado di coinvolgimento degli attori locali	Da 1 a 2 attori	1
	Da 3 a 5 attori	2
	Oltre 5 attori	3
Qualità tipologica di allestimento	Allestimento coerente con la tipologia architettonica dell'edificio oggetto di intervento *	3
	Interventi di riqualificazione che prevedono l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali *	3
	Qualità degli allestimenti e livello di innovazione introdotto *	3
Valore storico/culturale dell'edificio oggetto di intervento.	Edifici sottoposti a vincolo o classificazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Friuli Venezia Giulia	3
	Edificio sito in zona di particolare pregio ambientale, paesaggistico e/o naturalistico	2
	Edificio sito in zone omogenee A di PRGC	1
Connessione con le altre cellule tematiche dell'ecomuseo Lis Aganis	Connessione operativa con tre o più di tre cellule	5
	Connessione operativa con due cellule	3
	Connessione operativa con una cellula	1
Garanzia di un orario minimo di apertura al pubblico	Tutti i giorni della settimana	5
	Solo fine settimana (venerdì, sabato e domenica)	3
	1 giorno a settimana	1
Incremento all'occupazione	Assunzione di 1 unità lavorativa	3
	Assunzione di 2 o più unità lavorative	8
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R. n. 3303/2000: Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto),	3

	Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.	
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R. n. 3303/2000): Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	2
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R. n. 3303/2000): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont.	1
Localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33)	Andreis, Arba, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vajont.	3

* punteggi fra loro cumulabili

2. A parità di punteggio è data priorità al progetto cui è attribuito il punteggio del criterio rappresentato dalla localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33).
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, vengono formate tre graduatorie distinte, una per ciascuna area tematica (acqua, sassi, mestieri).
4. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 300.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 132.000,00	€ 168.000,00	€ 300.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA) o sportello regionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale entro il termine di cui sopra, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 1 "Realizzazione di tre centri di interpretazione".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) copia della delibera di autorizzazione al Legale rappresentante dell'Ente a presentare domanda di contributo;
 - c) titolo di disponibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.b4);
 - d) in caso di indisponibilità della proprietà, atto di assenso all'utilizzo da parte del proprietario;
 - e) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'All. A) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione del punteggi di cui all'art. 8;
 - f) per i lavori e le forniture di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b): progetto definitivo o esecutivo, corredato dalla documentazione prevista a norma di legge ed in particolare della relazione descrittiva e quadro economico, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione

fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo delle opere e capitolato d'oneri delle forniture. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma del progettista. In caso di voci non previste nel prezzario regionale, deve essere prodotta dichiarazione del progettista, con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e la congruità con i prezzi correnti di mercato;

- g) per le forniture di beni diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e di servizi: previsione analitica di spesa a firma del responsabile del procedimento, indicante i singoli beni e servizi della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni o il contenuto dei servizi, il loro prezzo unitario e il prezzo totale;
 - h) documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, che avvalli l'intervento proposto.
7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:
- a) dichiarazione che attesti la qualità di socio dell'ecomuseo Lis Aganis (All. B);
 - b) lettere di adesione al progetto sottoscritte dagli altri attori locali (All.C);
 - c) atto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto gestore delle altre cellule ecomuseali coinvolte, dal quale si evinca l'adesione al progetto;
 - d) impegno da parte del soggetto proponente a garantire un orario di apertura del centro, dal quale emergano le modalità e gli orari di apertura (All. D);
 - e) dichiarazione del responsabile unico del procedimento relativa al valore storico/ culturale dell'edificio secondo quanto previsto dal corrispondente criterio di selezione.
8. La mancanza della documentazione di cui al comma 7 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data della domanda di aiuto.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

- 1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili e ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
- 2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati secondo quanto previsto dal D.P.Reg. 040/Pres. del 2011.
- 4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

- 1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica i le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e precisazioni di cui all'art.32 del regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011.
- 2. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, previa presentazione della dichiarazione prevista dall'art.56, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione, secondo indicazioni di AGEA;
 - b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogato;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro 15 giorni dalla data del rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31.12.2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile, secondo quanto stabilito con la decisione individuale di finanziamento. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettivo avvio dell'attività di apertura al pubblico del centro di interpretazione.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario, mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) attrezzature e arredi, iii) promozione e iv) noleggio strutture e attrezzature, v) servizi;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate: sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato; che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente; che è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c);
 - b) la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, per le opere edili, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo;
 - c) per le opere edili:
 - c.1) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - c.2) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento di tutte le procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate: sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato; che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela

- dell'ambiente; che è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
- g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'effettivo avvio dell'attività di apertura al pubblico del centro di interpretazione e alla stipula dei contratti di lavoro previsti, secondo quanto descritto nella Relazione descrittiva dell'intervento di cui all'Allegato A).

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali, come definite dall'art. 35, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alla lettera d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48, 49 e 51 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

- a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
- a.6) nel caso di assegnazione di punteggio per "Incremento dell'occupazione", i nuovi posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno due anni a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento finanziato;
- a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento;
- a.9) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.
- b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 - 1. la descrizione dell'intervento;
 - 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.
Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida all'uso del marchio e dei loghi" documento del Servizio rurale, autorità di gestione del PSR.
- 2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- 4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.
- 5. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida d'uso dei marchi e dei loghi del Servizio di Sviluppo Rurale" dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

6. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo della perizia asseverata di cui agli articoli 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi i oltre il 3%, l'importo erogabile in base all'esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata (importo domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di revoca dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando;
 - d) mancato rispetto – per la durata del vincolo di destinazione d'uso della struttura finanziata - degli impegni collegati all'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8, diversi da quelli previsti dall'art. 18, comma 1, lettera a), tale da determinare, in sede di nuovo calcolo del punteggio, una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per la concessione dell'aiuto nei limiti delle disponibilità finanziarie per le finalità del presente bando.
2. Agli importi richiesti in sostituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - g) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Elenco allegati

Allegati:

- Allegato A): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. e);
- Allegato B): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, lett. a);
- Allegato C): lettera di adesione attori locali, di cui all'art. 11, comma 7, lett. b);
- Allegato D): impegno di cui all'art. 11, comma 7, lett. d).